



Art. 271, c. 7bis, D. Lgs. 152/06

Indicazioni operative sugli adempimenti
concernenti la limitazione delle emissioni in
atmosfera di “sostanze pericolose”

Luglio 2021

SOMMARIO

1. Premessa	2
2. Riferimenti normativi	2
3. Sostanze e miscele per le quali è necessario procedere alla presentazione della relazione	3
3.1 Miscele	4
3.2 Articoli	5
3.3 Rifiuti	5
3.4 Sottoprodotti e End of Waste	5
3.5 Sostanze originate da processi/trasformazioni chimiche	5
3.6 Sostanze di origine naturale/minerali	6
3.7 Leghe metalliche	6
4. Campo di applicazione.....	8
5. Contenuti della relazione.....	8
6. Tempistiche per la presentazione della relazione.	10

1. Premessa

Il d.lgs 102/2020 ha apportato alcune modifiche alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, inserendo, in particolare, il comma 7bis dell'art. 271 che introduce alcuni adempimenti per i Gestori degli impianti da cui si originano emissioni a partire da sostanze di determinata pericolosità utilizzate nei cicli produttivi.

Questo documento, in particolare, vuole fornire alcuni chiarimenti e indicazioni operative per ottemperare ai nuovi obblighi con particolare riferimento al campo di applicazione delle nuove disposizioni ed alle modalità di redazione della relazione che i soggetti interessati sono obbligati a presentare, per la prima volta, alle autorità competenti entro il prossimo 28 agosto. Le indicazioni riguarderanno, nello specifico, le sostanze e le miscele per le quali è necessario procedere alla presentazione della relazione, il campo di applicazione ed i contenuti della relazione. Per avere indicazioni di maggiore dettaglio si invita a consultare eventuali linee guida e note di chiarimento adottate dalle proprie regioni di appartenenza.

Ad oggi, risultano pubblicate linee guida e chiarimenti da Lombardia e Emilia-Romagna.

2. Riferimenti normativi

Le novità introdotte dal d.lgs 102/2020 oggetto del presente documento, riguardano, in particolare, l'introduzione del nuovo comma 7bis all'articolo 271 d.lgs. 152/06, nonché alcune disposizioni contenute all'articolo 3 (Norme transitorie e finali) del d.lgs 102/2020.

Nello specifico, il nuovo comma 7bis dell'art. 271 dispone che:

“7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente

comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo”.

Contestualmente, i commi 3 e 7 dell'Art. 3 (Norme transitorie e finali) del d.lgs 102/2020, prevedono che:

“3. Ai fini dell'adeguamento alla prescrizione dell'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, presentano una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall'autorità competente alla luce della relazione di cui al comma 8. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. Il termine di adeguamento non può essere superiore a quattro anni dal rilascio dell'autorizzazione. La domanda autorizzativa può essere, altresì, presentata nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 273-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini, si applica la sanzione dell'articolo 279, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006.”

“7. In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.”

In sintesi, la nuova disposizione prevede che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze di determinata pericolosità sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, inviino all'Autorità competente una relazione con la quale si analizzi la disponibilità di alternative, se ne considerino i rischi e si esamini la fattibilità tecnica ed economica della loro sostituzione.

3. Sostanze e miscele per le quali è necessario procedere alla presentazione della relazione

L'oggetto d'indagine ai sensi del nuovo comma 7bis sono le sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e le sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHC) dal regolamento REACH.

Per individuare correttamente le sostanze/miscele oggetto di indagine si dovrà tenere in considerazione che l'indagine dovrà riguardare le sostanze/miscele utilizzate come **materie prime** (da intendersi in senso estensivo, ad esempio considerando anche gli ausiliari in ingresso nei cicli produttivi) da cui si originano le emissioni in atmosfera (convogliate o diffuse) soggette ad autorizzazione. Non sono da prendere in considerazione materie prime costituite da articoli o da "rifiuti".

In particolare, facendo riferimento a specifiche sostanze/miscele in ingresso nei cicli produttivi, si specifica che:

3.1 Miscela

Nel caso in cui la materia prima sia costituita da una **miscela**, si dovrà tener conto dei seguenti principi:

- ai fini della classificazione "CMR", la sola presenza di una sostanza classificata all'interno di una miscela non rende automaticamente classificata la miscela, qualora la percentuale di detta sostanza sia inferiore ad un determinato livello. Per quanto concerne le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (di categoria 1A e 1B) la soglia al di sopra della quale l'intera miscela è classificata cancerogena / mutagena è pari allo 0,1 % in peso, mentre nel caso delle miscele tossiche per la riproduzione la soglia è pari allo 0,3% in peso. La classificazione di una miscela (indicazioni di pericolo – Frasi H) è indicata al punto 2 delle Schede Dati Sicurezza (SDS); nel punto 3.2 delle SDS sono, invece, indicati i componenti di una miscela e le loro indicazioni di pericolo; alcuni dei componenti – per le ragioni sopra illustrate - non sono riportati al punto 2, in quanto non presenti in misura significativa nella miscela finale. Per le valutazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 271, comma7bis, dovranno essere prese in considerazione solo le miscele "classificate", ossia quelle classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360);
- per quanto concerne sostanze non classificate CMR, ma rientranti nell'elenco delle SVHC, devono essere considerate le miscele che contengono tali sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0, 1% p/p.

Quindi, nel caso di sostanze che comportino una classificazione della miscela ai sensi del regolamento CLP (sostanza cancerogena, mutagena o reprotossica, CMR), per le quali, quindi, esistono criteri di classificazione nel CLP, si tiene conto della soglia di classificazione della miscela e non della sola presenza della sostanza, anche se la sostanza CMR può essere come tale inclusa nella lista delle SVHC.

Alcune SVHC (es. le sostanze PBT) non comportano la classificazione della miscela come tale, quindi, per tali sostanze SVHC, è da considerarsi la soglia dello 0.1% che comporta comunque la predisposizione di una SDS.

3.2 Articoli

Gli **articoli**, non essendo né sostanze né miscele, non sono accompagnati da una scheda dati di sicurezza ai sensi del regolamento REACH e agli stessi non è applicabile la classificazione di pericolo prevista dal regolamento CLP. Pertanto, gli articoli non sono da prendere in considerazione nelle valutazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 271, comma 7bis.

3.3 Rifiuti

I “**rifiuti**”, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 3 del Regolamento REACH, non sono considerati “sostanze o miscele” e non gli si applica la classificazione ai sensi del regolamento CLP. Pertanto, i rifiuti in ingresso al ciclo produttivo non sono considerati nelle valutazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 271, comma 7bis.

3.4 Sottoprodotti e End of Waste

I **sottoprodotti e gli end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto)**, come definiti dagli articoli 184-bis e 184-ter del d.lgs. 152/2006, qualora identificabili come miscela ai sensi del REACH, non possono essere esclusi a priori dalle valutazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 271, comma 7bis. Tuttavia, la valorizzazione dei sottoprodotti ed il recupero dei rifiuti costituiscono l'alternativa ambientalmente più sostenibile rispetto allo smaltimento, anche in una logica di economia circolare. Inoltre, per tali materiali la graduale riduzione delle sostanze avverrà nel tempo attraverso la sostituzione delle sostanze nel prodotto di origine.

Pertanto, si ritiene che nella relazione andrebbe segnalata la presenza di tali miscele specificandone la natura (end of waste o sottoprodotto), evidenziando, però, che una loro sostituzione con materie prime vergini risulterebbe in contrasto con le finalità dell'economia circolare comportando un aggravio dell'impatto ambientale (maggiore smaltimento in discarica e maggiore impronta di carbonio del prodotto finale).

3.5 Sostanze originate da processi/trasformazioni chimiche

L'indagine è rivolta alle sostanze indicate nell'art. 271, comma 7bis, la cui presenza in emissione è attribuibile all'utilizzo di materie prime/prodotti contenenti tali sostanze. Non sono, pertanto, considerate nelle valutazioni ai fini dell'applicazione dell'art. 271, comma 7bis. le sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche, anche nel caso in cui queste siano presenti in emissione ed eventualmente oggetto di monitoraggio/controllo.

3.6 Sostanze di origine naturale/minerali

Generalmente (vedi ad esempio i casi della silice libera cristallina e delle polveri di legno duro) le sostanze, seppur “classificate”, riscontrabili in emissione si generano nell’ambito dei processi produttivi da materie prime (sabbia, legno) non rientranti nelle tipologie di miscele/sostanze pericolose individuate nel comma 7bis. Sono, pertanto, da considerarsi originate da processi/trasformazioni chimiche e non devono essere considerate nelle valutazioni ai fini dell’applicazione dell’art. 271, comma 7bis.

3.7 Leghe metalliche

Le leghe metalliche, in generale, rientrano nella disposizione in quanto considerate come miscele ai sensi del Regolamento REACH (es. pani di rame, billette di ottone, pani di alluminio per attività di pressofusione etc, lingotti metallici in generale). In questo caso vanno verificati gli altri criteri (soglie di classificazione, ulteriori criteri di esclusione) per confermare l’eventuale applicazione della disposizione.

Laddove la materia prima sia invece costituita da materiali metallici in forma di articoli (es. barra di ottone, laminati e profilati di alluminio etc), esulando dal campo delle sostanze/miscele ai sensi del REACH e non essendo accompagnata da classificazione di pericolo e SDS, la stessa non rientra nel campo di applicazione.

Ai fini della distinzione tra articolo e miscela per le leghe metalliche si riporta l’esempio seguente estratto dalla pertinente linea guida ECHA (Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli. Giugno 2017. Versione 4.0).

Esempio 16: lavorazione dell'alluminio come esempio di lavorazione dei metalli

L'esempio della lavorazione dell'alluminio mostra il punto di transizione durante la lavorazione della bauxite per ottenere prodotti finali di alluminio. Si noti che la lavorazione di altri metalli (per esempio ferro/acciaio) può avere punti di transizione diversi. La figura che segue mostra le differenti fasi di lavorazione e il rispettivo status della materia prima.




Figura 6. Transizione da bauxite a prodotti finali di alluminio

Il punto di transizione da miscela⁵⁵ ad articolo è fissato tra i lingotti laminati e le lastre, i lingotti estrusi e i profilati estrusi e la lega d'alluminio e i pezzi fusi in lega. Il processo decisionale supportato dalle domande indicative da 6a a 6d negli orientamenti principali potrebbe essere il seguente.

4. Campo di applicazione

L'art. 271, comma 7-bis, prevede che siano tenuti alla presentazione della relazione i Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs 152/2006 (eventualmente in ambito AUA) o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in cui le sostanze o le miscele individuate al comma 7bis e riportate al paragrafo 3 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni.

Non sono, quindi, tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori degli stabilimenti nel cui ciclo produttivo, da cui originano emissioni in atmosfera, non vengono utilizzate le sostanze/miscele pericolose individuate nel paragrafo 3. È comunque opportuno che i Gestori tengano a disposizione delle Autorità competenti e di controllo idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

Analogamente, dal momento che l'indagine concerne le materie prime utilizzate nei cicli produttivi, non sono tenuti alla trasmissione della relazione i Gestori delle seguenti attività:

- attività di cui all'art. 272, comma 1 "scarsamente rilevanti", in quanto non soggette ad autorizzazione; non sono, altresì, da considerarsi le attività scarsamente rilevanti svolte all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione (a titolo esemplificativo non andranno pertanto considerate le sostanze/miscele utilizzate nelle attività di laboratorio rientranti nella lettera jj della Parte 1 dell'allegato IV alla Parte Quinta, anche qualora presenti all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione 269/AUA);
- attività autorizzate ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 "autorizzazioni in deroga", alla luce di quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 272.

5. Contenuti della relazione

Il Gestore è tenuto alla trasmissione della relazione nei casi in cui nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni sono utilizzate le sostanze/miscele riportate al paragrafo 3. Lo scopo della relazione è quello di analizzare la disponibilità di alternative, considerare i rischi ed esaminare la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Ai fini della redazione della relazione, gli aspetti da considerare sono i seguenti:

1. verifica della presenza delle sostanze/miscele pericolose indicate nel comma 7bis e riportate nel paragrafo 3 in ingresso al ciclo produttivo dello stabilimento da cui si originano emissioni in atmosfera; in assenza di tali sostanze/miscele, non vige l'obbligo di procedere alla trasmissione della relazione;

2. analisi della disponibilità di alternative: tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale, ovvero delle specifiche dei prodotti, il Gestore esaminerà nella relazione la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia – eventualmente – di tecnologie, evidenziando, nel caso, l'assenza di alternative percorribili o l'inapplicabilità al ciclo produttivo aziendale, anche in relazione ad eventuali rischi connessi all'utilizzo delle nuove sostanze/miscele. A titolo esemplificativo, elementi che possono essere valutati dal Gestore sono:
- l'assenza di sostanze/miscele alternative a quelle utilizzate;
 - l'inapplicabilità di soluzioni alternative sulla base del ciclo produttivo e specifiche dei prodotti o delle condizioni/tecnologie applicate al ciclo produttivo;
 - eventuali rischi o impatti indiretti connessi all'utilizzo di nuove miscele/sostanze.
3. fattibilità tecnica ed economica degli interventi: tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative e dell'eventuale valutazione della significatività delle emissioni (vedi seguito), il Gestore effettua un'analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli (eventuali) interventi - e le relative tempistiche di attuazione - necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate.

La Regione Lombardia evidenzia l'opportunità di valutare la significatività delle emissioni: la presenza in quantità non significativa nelle emissioni in atmosfera delle sostanze oggetto di indagine, può rappresentare un criterio per ritenere tecnicamente ed economicamente non conveniente procedere ad interventi invasivi e complessi sul ciclo produttivo per la totale sostituzione di determinate materie prime. Al fine di definire la "significatività" delle emissioni si può far riferimento alle "soglie di rilevanza" definite negli allegati I e III alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006. Ai sensi della normativa nazionale, ed in particolare dell'allegato I, parte 1, punto 3 del d.lgs. 152/06, "*nei casi in cui le Parti II e III stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione, salvo diversamente previsto, devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate*". Pertanto, i valori limite per le sostanze – ivi incluse quelle pericolose - sono da rispettarsi "solo se tali soglie sono raggiunte o superate" e si può ritenere che un criterio per stabilire se la presenza nelle emissioni in atmosfera delle sostanze delineate al comma 7 bis sia "significativa" possa essere fornito dal superamento dei valori soglia determinati per ciascuna categoria di sostanze. In questo senso, facendo riferimento all'allegato I e III alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, si può fare riferimento ai livelli di significatività proposti nelle Linee guida della Regione Lombardia e riportati di seguito.

Categorie	Indicazioni di pericolo/SVHC	Famiglia/composti	Valore soglia di stabilimento alle emissioni in atmosfera
COV	H340; H350; H360 (e relativi codici supplementari) oppure SVHC	Composti o sostanze organiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore esempi: formaldeide; benzene; metilacrilato; isocianati;	≥ 10 g/h *sostanze con uguale indicazione di pericolo si sommano
Polveri e composti metalli	H340; H350; H360 (e relativi codici supplementari) oppure SVHC	esempi: cadmio, cromo VI, berillio, asbesto, piombo o miscele che li contengono (esempio vernici in polvere)	≥ 5 g/h ** le miscele vanno valutate come polveri
Sostanze non riconducibili alle classi di cui sopra	H340; H350; H360 (e relativi codici supplementari) oppure SVHC	esempi: nonilfenolo e cloro isoalcani C10 ÷ C13 (cloroparaffine)	≥ 5 g/h ** sostanze con uguale indicazione di pericolo si sommano

Per determinare la significatività delle emissioni:

- I. il Gestore determina i flussi di massa per ogni categoria (COV, polveri, altre) di sostanze pericolose elencate al paragrafo 3 in ogni emissione individuata nella precedente tabella, per poi calcolare il flusso di massa orario dello stabilimento raggruppando le sostanze emesse per indicazioni di pericolo;
- II. il Gestore individua le sostanze pericolose il cui flusso di massa supera la soglia di significatività. Se i 'valori soglia' non vengono superati per nessuna delle sostanze individuate, si può ragionevolmente ritenere che non vi sia una significativa presenza di tali sostanze in emissione.

6. Tempistiche per la presentazione della relazione.

Sulla base di quanto previsto dall'Art. 3 (Norme transitorie e finali) del d.lgs 102/2020 la relazione deve essere presentata all'autorità competente **entro il 28 agosto 2021** nel caso di stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.L.102/2020 (28 agosto 2020).



Inoltre, a regime, secondo quanto previsto dall'art. 271, comma 7bis del d.lgs. 152/06 la relazione deve essere presentata:

- nel caso di una modifica in senso “peggiorativo” della classificazione delle sostanze/miscele utilizzate nel ciclo produttivo, entro tre anni dalla modifica della classificazione e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell'autorizzazione;
- ogni cinque anni, a decorrere dall'ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione.

In caso di omessa presentazione della relazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.